

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'iniziativa del deputato VITALI

Interventi straordinari per il personale del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e Unep.

Onorevoli Colleghi!

La presente proposta di legge si propone di eliminare una grande ingiustizia all'interno del comparto del pubblico impiego. Infatti, in tutti i Ministeri da tempo si è proceduto ai percorsi di riqualificazione del personale ed anche all'interno dello stesso Ministero della Giustizia, sia il Dipartimento Minorile che quello dell'Amministrazione Penitenziaria, hanno realizzato i predetti percorsi. Sarebbe lungo e comunque non di interesse in questa sede, individuare ed analizzare le motivazioni che hanno impedito al personale dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia di ottenere quello che tutti gli altri loro colleghi del comparto pubblico hanno ottenuto. Le finalità di questa proposta di legge sono quelle di colmare questa lacuna e ripagare le legittime aspettative di quanti operano nel comparto con grande spirito di sacrifici ed attaccamento alla loro funzione. Per risolvere, infatti» i tanti problemi della Giustizia è necessario innanzitutto motivare il personale che in silenzio, adeguandosi agli scarsi mezzi messi a disposizione, con grande generosità contribuisce quotidianamente a rispondere alla domanda di giustizia dei cittadini.

La norma, in definitiva, prevede l'inquadramento nella posizione economica superiore del personale del Ministero della Giustizia impiegato presso il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria.

Le finalità perseguite dalla norma sono direttamente connesse alla funzionalità degli Uffici Giudiziali e degli uffici Unep, ma, nel contempo, valgono a consentire la crescita professionale ed economica del personale interessato, sulla

base della notevole esperienza maturata sul campo.

Tale previsione, che rinviene il proprio fondamento giuridico sulle disposizioni del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 relative al trattamento economico dei dipendenti della pubblica amministrazione, colma anche il

divario tra la situazione del predetto personale e quella del personale impiegato presso gli altri Ministeri, o altri Dipartimenti dello stesso Ministero della Giustizia in riferimento ai quali, come innanzi detto, il percorso di riqualificazione ha già potuto giovare di un formale riconoscimento.

L'art 1, ricalcando la formulazione di un emendamento che Ministero approntò per la Finanziaria del 2006 e che venne dichiarato inammissibile per materia, prevede la ricollocazione di tutto il personale del D.CXG. del Ministero della Giustizia ed UNEF stabilendo, altresì, per quello inquadrato nella posizione economica C3 alla data di entrata in vigore della legge, il trattamento economico goduto dal personale del ruolo esaurimento della ex qualifica funzionale.

Gli artt 2 e 3 autorizzano il Ministero a rideterminare le piante organiche e ad assumere tutti gli idonei dei concorsi banditi entro la data della presente legge.

L'art. 4 contiene l'autorizzazione alla rideterminazione delle posizioni dirigenziali con l'aumento del 20% da riservare, con concorso pubblico, al personale in servizio con i requisiti previsti dalla legge.

L'art. 5, infine, contiene la copertura finanziaria stimata in euro 85.444.468. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziali e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma imitativa in materia di assunzioni, il personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore. Al personale che alla data della presente legge è inquadrato nella posizione economica c3 figura professionale di direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo esaurimento della ex qualifica funzionale

Art. 2

Il Ministero della Giustizia è autorizzato a rideterminare le piante organiche a seguito della ricollocazione del personale giudiziario ed unep.

Art. 3

Il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria è autorizzato in deroga a qualsiasi norma limitativa, all'assunzione di tutti gli idonei di concorsi banditi entro la data della presente legge.

Art. 4

Il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria è autorizzato a rideterminare le posizioni dirigenziali con l'aumento del 20% da riservare, con un concorso pubblico, al personale in servizio con i requisiti previsti per legge.

Una quota del previsto aumento è da destinarsi all'istituzione del ruolo dirigenziale degli uffici UNEP.

Art. 5

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 85.444.468 a decorrere dall'anno 2007, si provvede con il maggiore gettito derivante dalla revisione degli importi del contributo unificato specificati come appresso.

I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dal seguenti:

1. n contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a)-euro 40 per i processi di valore sino a 1.100 euro;

b)-euro 100 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino ad euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile;

c)-euro 200 per i processi di valore superiore ad euro 5.200 e fino ad euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d)-euro 400 per i processi di valore superiore ad euro 26.000 e fino ad euro 52.000 e per i processi civili amministrativi di valore indeterminabile;

e)-euro 600 per i processi di valore superiore ad euro 52.000 e fino ad euro 260.000;

f)-euro 1.000 per i processi di valore superiore ad euro 260.000 e fino ad euro 520.000;

g)-euro 1.200 per i processi di valore superiore ad euro 520.000. 2.Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari ad euro 250. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari ad euro 120.